



San Marino, 30 Marzo 2021/1720 d.f.R
Prot. N. 35260/2021/DIRC/GG

**A tutti gli operatori economici e
contribuenti**

LORO SEDI

Oggetto: **Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni normative. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2020 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).**

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2020.

Con la presente si informano tutti i soggetti interessati che è operativo, sul portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm – servizi online – IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, Modelli IGR P e IGR L e relativi allegati, Modelli IGR M e N, della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello IGR O. Il termine di presentazione dei suddetti modelli è il **2 agosto 2021** (in quanto il Decreto Delegato 49/2021 prevede il termine del 31 luglio 2021 che cade in giornata festiva).

Si ricorda che, ai sensi dell'art.93, comma 2, Legge n.166/2013, se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra ricordato (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 02 agosto 2021), la dichiarazione presentata è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art.139, comma 1, lettera d) della Legge 166/2013.

Oltre il predetto termine la dichiarazione è nulla e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art.93, comma 3, L.n.166/2013).

2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE GIURIDICHE - MODELLO IGR P.

2.1 Affitti passivi (canoni locazione passiva).

Con l'articolo 8 del Decreto Legge n.91/2020 è stato introdotto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione corrisposto (quindi pagato) al locatore, relativo ai mesi di chiusura di marzo e aprile 2020 e comunque fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Il credito è riconosciuto ai soli operatori economici che hanno dovuto sospendere l'attività per l'emergenza Covid-19, a far data e ai sensi del D.L. n.51 del 14/03/2020, per il solo periodo di chiusura, fino alla riapertura (prevista per la maggior parte degli operatori con D.L. n.62 del 17/04/2020 – ratificato con D.L. n.66/2020), data in cui si considerava cessata l'emergenza sanitaria, sotto questo aspetto, ai fini del calcolo del credito d'imposta. Il periodo di riferimento decorre dal giorno in cui è sorto l'obbligo di sospensione dell'attività fino al giorno di riapertura della stessa; si considera riapertura anche l'iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Ufficio Attività Economiche (U.A.E.) , per la modalità di vendita telefonica e/o telematica, consegna a domicilio, prevista dal D.L. n.62/2020.

Per coloro che non hanno eseguito l'iscrizione per le vendite sopra indicate, la data di riapertura è quella indicata all'interno del D.L. n.68/2020 (ratificato con D.L. n.93/2020) vale a dire il 18/5/2020. Ad esempio: un ristorante può conteggiare il credito d'imposta sul canone di locazione passiva dal 14/3/2020 (D.L. n.51/2020) fino al 19/4/2020, se ha fatto l'iscrizione all'U.A.E. per le consegne a domicilio (D.L. n.62/2020), oppure fino al 17/5/2020 (D.L.n.68/2020), data di possibile riapertura.



Così come indicato dall'articolo 8 del D.L. n.91/2020:

- il credito d'imposta può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativamente agli esercizi fiscali dal 2019 al 2022 inserendo l'importo al rigo 13/14 del Quadro B Sezione 6 con allegato obbligatorio –vedi circolare prot. N. 1/2020 del 29/5/2020);
- la quota parte di canone (quindi il costo complessivo e non il solo 60% corrispondente al credito d'imposta) è indeducibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1 D.L.91/2020; a tal fine è stato predisposto il **rigo 54 del Quadro B Sezione 2, per il solo anno 2020** (indicare l'intero costo del canone di locazione passiva in base ai giorni/mesi che hanno determinato il credito). Quest'ultimo credito potrà essere utilizzato nel 2020 e/o nel 2021 e/o nel 2022.

Gli operatori economici che corrispondono i canoni di locazione a soggetti riconducibili allo stesso gruppo di impresa o a parti correlate all'impresa (vedi definizioni di cui alle lettere m), n), o), p), art.2, L. n.166/2013) non possono beneficiare del suindicato credito d'imposta, così come disposto dal 3° comma dell'art. 8 del D.L. n.91/2020.

2.2 Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Con l'articolo 20 bis del Decreto Legge n. 91/2020, così come modificato dall'articolo 63, comma 3, della Legge n.223/2020, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate quali costi d'esercizio nel periodo d'imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l'acquisto di dispositivi e di attrezzature di protezione individuale atti a contenere la diffusione del COVID-19.

I costi sostenuti nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro devono essere imputati nel nuovo **rigo 195 del Quadro A Sezione 1**.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano i costi sostenuti per i dispositivi di sanificazione (prodotti disinfettanti e detergenti), per i dispositivi di protezione (mascherine, guanti, barriere e pannelli protettivi) e per i dispositivi di sicurezza (termometri e termo scanner). Sono esclusi i costi sostenuti per test sierologici e tamponi molecolari per rilevazione del Covid-19.

Il predetto credito d'imposta non può essere superiore al tetto massimo di euro 10.000,00 annui per operatore economico e può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi, negli esercizi fiscali 2020 e 2021, inserendo l'importo nel **rigo 13/15 del Quadro B Sezione 6**.

L'importo corrispondente al credito d'imposta deve essere portato in variazione fiscale in aumento del reddito imponibile dell'anno 2020 (anche se utilizzato nel 2021): a tal fine è stato predisposto il nuovo **rigo 55 del Quadro B sez. 2** fra le variazioni in aumento. Si precisa che, in questo caso, la variazione fiscale in aumento deve corrispondere all'importo del credito utilizzato nella dichiarazione fiscale del 2020 e/o 2021.

2.3 Deduzione fiscale per aumento del capitale sociale.

Con l'articolo 11 del Decreto Legge n.91/2020, con riferimento al periodo d'imposta 2020, le persone giuridiche possono portare in deduzione dal reddito imponibile una quota corrispondente al 10% dell'incremento del capitale sociale o della riserva in conto capitale, eseguito con capitali finanziari detenuti all'estero da almeno 12 mesi e versati presso istituti finanziari abilitati ai sensi della Legge n.165/2005. L'incremento è deducibile nei periodi d'imposta 2020 e 2021.



L'abbattimento di cui all'articolo 11 può essere utilizzato in dichiarazione **nel nuovo rigo 2/7 del Quadro B Sezione 6, con allegato obbligatorio**, riportante il calcolo dell'abbattimento e il verbale dell'assemblea che delibera l'incremento di capitale proprio.

La deduzione fiscale, determinata secondo le regole previste dalla Legge 166/2013, è compatibile con la deduzione già prevista dall'art. 74 della L. n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni.

2.4 Disciplina del Regime per la Detassazione dei Redditi derivanti da Beni Immateriali.

Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare 1/2020 del 29/5/2020, per i titolari di reddito d'impresa che compilano il Quadro "C" del Mod. IGR P, nella sezione denominata "Sez.2 - ISTANZA DI OPZIONE PER IL REGIME DI DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI", è stato previsto l'inserimento dell'allegato obbligatorio al fine di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel D.L. n.123/2018 e nella Circolare n.15 del 3 ottobre 2018 Prot.n.108590/2018.

Ad esempio, nel caso di utilizzo indiretto di un brevetto, il titolare del reddito d'impresa dovrà dichiarare e dimostrare di avere diritto allo sfruttamento del brevetto, di svolgere attività di ricerca e sviluppo e di disporre di un adeguato sistema contabile o extracontabile che assicuri la tracciabilità delle spese di ricerca e sviluppo inerenti.

2.5 Semplificazione, tramite File XML, nella compilazione Quadri A1, A2 del Mod. IGR P e Quadro A dell'Allegato Bollo Servizi Pubblicitari/Elaborazione dati.

Si informano gli operatori economici in indirizzo che l'Ufficio scrivente sta predisponendo l'acquisizione dei suddetti Quadri tramite upload da file XML dei seguenti quadri:

- A1 e A2 (compresi i dettagli dell'A1) del Modello IGR P ,
- A1 dell'Allegato alla dichiarazione dei redditi servizi pubblicitari e di elaborazione dati assoggettati ad imposta speciale di bollo.

Gli schemi XSD per i programmatori, utili per la corretta creazione dei files XML, saranno disponibili a breve nella Sezione DOWNLOAD dei servizi TRIB e IGR del sito della Pubblica Amministrazione (www.gov.sm, pagina "Servizi on line", sezione "Area Tributaria e Operatori Economici").

3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.

3.1 Affitti Passivi (canoni locazione passiva).

Per gli operatori economici si rimanda al punto 2.1 della presente circolare.

Inoltre così come stabilito dall'articolo 8 del D.L. n.91/2020:

- il credito d'imposta può essere già stato utilizzato in dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2019 o può essere utilizzato nei periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, inserendo l'importo nel rigo 180 del Quadro P, con allegato obbligatorio;
- la quota parte di canone (quindi il costo totale e non il 60% corrispondente al credito d'imposta) è indeducibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1 D.L. n.91/2020 e a tal fine sono stati predisposti i seguenti righe:



- **nel Quadro E** nei componenti positivi il **rigo 31 b – Ripresa Affitto per Credito d'imposta c. 1 art. 8 D.L. 91/2020** e nei componenti negativi il **rigo 91 Affitti passivi indeducibili, quota parte per Credito d'imposta (comma 1, art. 8, D.L. n.91/2020)**; nel rigo 90 Affitti passivi, per il solo anno 2020, dovrà essere indicato un importo al netto del nuovo rigo 91;
- **nel quadro F**, nei componenti positivi, il **rigo 82 b – Ripresa Affitti passivi indeducibili per Credito d'imposta (comma 1, art. 8, D.L. n.91/2020)** e nei componenti negativi, il **rigo 181 Affitti passivi indeducibili, quota parte per calcolo Credito d'imposta (comma 1, art. 8, D.L. n.91/2020)**; nel rigo 180 affitti passivi, per il solo anno 2020, dovrà essere indicato un importo al netto del nuovo rigo 181.

3.2 Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Si rimanda al punto 2.1 della presente circolare.

I costi sostenuti nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro devono essere imputati:

- **nel Quadro E nel rigo 85 - Acquisti di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 20-bis D.L. n.91/2020)**;
- **nel Quadro F nel rigo 175 - Acquisti di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro spese COVID (art. 20-bis D.L. n.91/2020).**

Il credito d'imposta non potrà comunque essere superiore al tetto massimo di euro 10.000,00 annui per operatore economico e potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi negli esercizi fiscali 2020 e 2021, inserendo l'importo al **rigo 185 del Quadro P rigo 185 "Credito d'imposta emergenza COVID-19 Acquisto dispositivi e di attrezzature protezione individuale"**.

Il corrispondente credito d'imposta deve essere ripreso in aumento del reddito imponibile dell'anno 2020 (anche se utilizzato nel 2021).

A tal fine è stato predisposto:

- **nel Quadro E il rigo 31 a) - Ripresa costi spese COVID per Credito d'imposta c. 2 art. 20 bis D.L. n.91/2020,**
- **nel quadro F rigo 82 Ripresa costi spese COVID c. 2 art. 20 bis D.L. n.91/2020 per Credito d'imposta.**

Si precisa che, in questo caso, la ripresa costi in aumento deve corrispondere all'importo del credito utilizzato nella dichiarazione fiscale del 2020 e/o del 2021.

3.3 Disciplina del Regime per la Detassazione dei Redditi derivanti da Beni Immateriali.

Con la Legge 25 settembre 2018 n.123 l'ordinamento tributario sammarinese si è adeguato alla migliore prassi internazionale e, in particolare, alle misure elaborate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OSCE) nell'Azione 5 dell'Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.

L'Ufficio Tributario ha predisposto, all'interno della Sezione 1 nel Quadro "F" del Mod. I.G.R. L, un apposito riquadro denominato "ISTANZA DI OPZIONE PER IL REGIME DI DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI" che consente all'operatore economico di presentare istanza di opzione per il regime di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali.

Sono inoltre previsti diversi righi nella sezione 1 del Quadro F:

nei componenti positivi:



- **il rigo 17: Redditi con perdita dei requisiti/ripresa perdite derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali (D.L. n.123/2018);**
- **il rigo 18: Ripresa plusvalenze derivanti da cessioni dei beni immateriali (D.L. n.123/2018),**

nei componenti negativi:

- **il rigo 283: Redditi esenti derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali (D.L. n.123/2018);**
- **il rigo 284: Plusvalenze esenti derivanti da cessioni dei beni immateriali (D.L. n.123/2018).**

Per la presente defiscalizzazione si rimanda al dettato normativo ed alla relativa circolare applicativa delle Segreterie di Stato per le Finanze e per l'Industria Artigianato Commercio e Lavoro n. 15 del 3 ottobre 2018.

E' stato previsto l'inserimento dell'allegato obbligatorio, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Ad esempio, nel caso di utilizzo indiretto di un brevetto, il titolare del reddito d'impresa dovrà dichiarare e dimostrare di avere diritto allo sfruttamento del brevetto, di svolgere attività di ricerca e sviluppo e di disporre di un adeguato sistema contabile o extracontabile che assicuri la tracciabilità delle spese di ricerca e sviluppo inerenti.

3.4 Passività deducibili.

Con l'articolo 6 del D.L. n.91/2020, al comma 8 bis, vengono introdotte a sostegno delle famiglie per l'Emergenza Covid-19, due nuove passività deducibili, per il solo periodo d'imposta 2020 e saranno indicate rispettivamente nel **Quadro L al rigo 16 a): Spese servizi bar e ristorazione, attività creative e artistiche, di intrattenimento**, sostenute in territorio RSM, con un tetto massimo pari a € 300,00, **rigo 16 b) Spese attività sportive e attività di servizi alla persona** (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari) sostenute in territorio RSM con tetto massimo pari a € 200,00.

Inoltre con l'art. 9 del D.L. n.92/2020 "*lavoro a distanza nell'Amministrazione*", per i soli dipendenti del settore Pubblico allargato, viene introdotta la passività deducibile nel **Quadro L rigo 21** per le **Spese sostenute per l'acquisto strumenti informatici per lavoro a distanza**, tale somma può essere frazionata per un massimo di cinque annualità per un importo massimo totale pari a € 649,00 (cifra stabilita dalla Direzione Gen.della Funzione Pubblica su parere degli Uffici competenti). Tale spesa dovrà essere autorizzata dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.

3.5 Redditi catastali, da fabbricati e terreni, esenti.

La lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 della L. n.166/2013 è stata modificata con l'articolo 16 della L. n.157/2019, **umentando l'esenzione delle rendite catastali sino al limite di 2.000,00 euro.**

Si ricorda che i redditi esenti devono essere obbligatoriamente dichiarati nel quadro N del modello IGR L quando l'ammontare complessivo di tutti i redditi esenti percepiti dal contribuente sono pari o superiori ad €. 7.500,00.

3.6 Rivalutazione beni dell'impresa articolo 22 Legge n. 113/2020.

Il comma 6 dell'articolo 22 della L. n.113/2020 prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi 2020.



4. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. N. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. N. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot. N. 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. N. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. N. 45684/2020 del 29 maggio 2020 con le integrazioni indicate nella presente circolare, riguardanti i documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P) relativa al periodo d'imposta 2020.

L'allegato M alla dichiarazione Modello IGR L, relativo alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e alle quote societarie ovunque detenute, verrà sostituito dall'autonoma dichiarazione, denominata Modello D.A.P.E.F., di cui al D.D. n.199/2020.

L'Ufficio Tributario è a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Con i migliori saluti.

La dirigente f.f.
Dott.ssa Gioia Giardi